FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv.	Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv.	Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv.	Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.79 della Società U.C.S. ROCCABERNARDA A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Roccabernarda ASD – Luzzese Calcio 1965 del 25/1/2015* **con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore BIAGI Davide per QUATTRO giornate).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della controparte;
ritenuto cha la sanzione inflitta al calciatore Biagi Davide, il quale in reazione dell'atto di violenza subito da un dirigente della società avversaria lo aggrediva, appare eccessiva e può essere ridotta;
rilevato che per la punizione sportiva della perdita della gara nella seduta odierna si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro e del commissario di campo per la seduta del 30 marzo 2015.

P.Q.M.

riduce la squalifica inflitta al calciatore BIAGI Davide a TRE giornate;
rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara e del Commissario di Campo nella seduta del 30 MARZO 2015.

RECLAMO n.80 della Società S.S.D. NICOTERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 26.2.2015 (squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con l'obbligo della disputa a "porte chiuse", ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore CORSARO Domenico fino al 24/5/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

dal referto arbitrale è risultato che i sostenitori della Società Nicotera hanno reiteratamente tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, il quale, a fine gara veniva aggredito da un sostenitore della Società che lo colpiva provocandogli lesioni non gravi;
la circostanza che il gesto violento non poteva essere evitato, non esclude la responsabilità della Società che risponde, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del C.G.S., per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.
Ugualmente dal referto arbitrale, risulta che il comportamento del giocatore Corsaro Domenico, già espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo, a fine gara colpiva un giocatore avversario e originava diversi disordini, colpendo e tentando di colpire altri giocatori avversari.
Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue e adeguate all'entità dei fatti accertati, e risultano già contenute per il fattivo comportamento dei dirigenti della Società Nicotera.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.81 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 5.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Polistena – Serrese del 25/1/2015 con il punteggio 0-3***, ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente ALBANO Salvatore fino al 04.03.2015, squalifica del calciatore TASSONE Raffaele fino al 25.2.2015).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

dagli atti ufficiali del Comitato Regionale Calabria risulta che il calciatore Tassone Raffaele non aveva titolo a prendere parte alla gara del 25.1.2015 fra Polistena e Serrese, perchè risulta tesserato con la Società Serrese solo dal 30.1.2015.
Correttamente, quindi, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato i provvedimenti avverso cui è stata proposto ricorso.
Infondati sono, poi, le censure proposte dalla Società reclamante che riguardano:
la competenza del primo giudice ad emettere il provvedimento avendo questi omologato la gara con deliberazione nel C.U. n.105 del 29.1.2015.
Il rilevo è infondato, avendo in quel deliberato, lo stesso Giudice Territoriale riservato di provvedere sul punto, mantenendo quindi la competenza;
l'inammissibilità del reclamo da parte della Società Polistena al primo giudice, per non averne preannunciato la presentazione nei termini di cui all'art. 46 del C.G.S.
Anche tale rilievo è infondato, posto che il reclamo è stato presentato il giorno 27 gennaio 2015 e, quindi, nel termine previsto dall'art. 46, comma 3, del C.G.S. (applicabile al caso di specie) che prevede che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte alla gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara, escludendo, quindi, la necessità di preannunciare il reclamo stesso.
Congrue ed adeguate appaiono le altre sanzioni inflitte dal primo giudice.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.82 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 5.2.2015 (inammissibilità del reclamo proposto oltre il termine stabilito dal CGS e omologazione del risultato della gara *Serrese – Caulonia 2006 del 18.1.2015* **con il punteggio di 0-1 acquisito sul campo).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato sul CU n.108 del 5/2/2015 ha deliberato la inammissibilità del reclamo della società Serrese avverso il risultato della gara in epigrafe, disputata il 18/1/2015, in quanto proposto oltre il termine perentorio di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, ai sensi dell'art.46, comma 3, del CGS.
Avverso detta decisione la società Serrese ha proposto reclamo trasmesso con racc. in data 12/2/2015 a questa Corte e alla controparte ASD Caulonia, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
La ASD Caulonia ha trasmesso controdeduzioni con racc. in data 19/2/2015, che devono, però, dichiararsi inammissibili in quanto manca la prova della trasmissione alla società reclamante.
Ritiene questa Corte che dalle argomentazioni esposte nel reclamo non emergono motivi sufficienti ad inficiare la decisione del primo giudice, in quanto il reclamo al Giudice Sportivo è stato trasmesso in data 28/1/2015, come risulta dal timbro postale apposto sulla busta, quindi ben oltre il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara sancito all'art.46 comma 3 richiamato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO n.83 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 20.2.2015 (squalifica del calciatore MOUMEN Tarik fino al 29.5.2015, squalifica del calciatore DATO Gianluca Franc. fino al 15.5.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
ritenuto che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché nella pur biasimevole condotta dei calciatori Moumen Tarick e Dato Gianluca Francesco non si rinvengono gli estremi del tentativo aggressione e che, pertanto, la fattispecie va inquadrata in un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;
che, pertanto, appare conforme a giustizia rimodulare l'entità delle sanzioni.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce : -la squalifica nei confronti di MOUMEN Tarick fino al 27/3/2015, la squalifica nei confronti di DATO Gianluca Francesco fino al 20/3/2015;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.84 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 SGS del 19.2.2015 (squalifica dell'allenatore RIPEPI Salvatore fino al 30.4.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che l'allenatore Ripepi Salvatore entrava senza autorizzazione del direttore di gara sul terreno di gioco e, dopo il conseguente provvedimento di espulsione, rifiutava di abbandonare la panchina nonostante i solleciti dell'arbitro e nonostante l'intervento del capitano della squadra e che, dopo una lunga interruzione del gioco, l'arbitro, al fine di evitare ulteriori tensioni, decideva di portare ugualmente a termine la gara, senza riuscire a far abbandonare il terreno di gioco al sig.Ripepi;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.

RECLAMO n.85 della Società F.C.D. ENOTRIA TORTORA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 6.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015* **con il punteggio di 0-3 Torneo Esordienti Fair Play, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica dell'allenatore MORRONE Paolo fino al 3.4.2015).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo proposto dalla Società Enotria Tortora va dichiarato inammissibile con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015 con il punteggio di 0-3 poiché il ricorrente non ha depositato attestazione della trasmissione di copia del medesimo atto alla controparte, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del CGS;
le sanzioni della penalizzazione di uno punto in classifica inflitta alla Società e la squalifica dell'allenatore Morrone Paolo, reo di comportamento offensivo, minaccioso e di modestia violenza nei confronti dell'arbitro, sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della società Enotria Tortora in relazione all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015 con il punteggio di 0 - 3;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.86 della Società U.S.D. CACCURESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 19.2.2015 (squalifica del calciatore LORIA Salvatore per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale rappresentante della Società reclamante, che nega ogni addebito;
ritenuto che la reclamante sostiene che il calciatore Loria Salvatore, in preda ad una crisi di nervi, attingeva involontariamente un compagno di squadra con uno sputo, indirizzato verso la porta socchiusa dello spogliatoio, quindi senza intenzione di colpire l'arbitro;
considerato che dagli atti ufficiali risulta che il calciatore avrebbe tentato per ben due volte di colpire l'arbitro, senza riuscirvi;
stante la natura privilegiata del referto e considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alle modalità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.

RECLAMO n.87 della Società S.S.D. MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.41 SGS del 5.3.2015 (squalifica del calciatore LEONE Carmine per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale non emerge alcun atto di violenza nei confronti di un avversario da parte del calciatore Leone Carmine, in quale si è limitato a sollevare l'avversario rimasto a terra e la sanzione deve essere, quindi, congruamente ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE (2) giornate la squalifica a carico di LEONE Carmine e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi